

**Registro generale n. 780**

**Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica  
Dirigente Paccapelo Alessandro**

**DETERMINAZIONE DEL 25-05-20, n. 298**

\*\*\*\*\*

**Oggetto:**

**SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Procedimento in variante allo strumento urbanistico PRG ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010. Indirizzi relativi alle documentazioni da presentare per le funzioni e le competenze del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti**

**Visto di regolarità/riscontro contabile**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

Note: \_\_\_\_\_

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, li

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Finanze  
Camastra Serafina

**Oggetto: SUAP (sportello unico attività produttive). Procedimento in variante allo strumento urbanistico PRG ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010. Indirizzi relativi alle documentazioni da presentare per le funzioni e le competenze del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti.**

**PREMESSO CHE:**

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante *"Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133"*, ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.

La nuova disciplina persegue un'ulteriore semplificazione procedimentale, confermando il modulo dello "sportello" quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese e rafforzando la "unicità" della struttura organizzativa e del procedimento, cui queste ultime devono rivolgersi, e introducendo, tra l'altro, la modalità telematica di gestione del procedimento, ricevimento e trasmissione degli atti, al fine di perseguire un ulteriore snellimento dell'azione amministrativa.

Le procedure in oggetto costituiscono un significativo contributo alla contrazione dei costi amministrativi imputati alle imprese, soprattutto piccole e medie, derivanti dal carattere complesso delle procedure amministrative e dalla conseguente dilatazione dei tempi autorizzativi. In continuità con la previgente disciplina, pertanto, nel nuovo assetto normativo vengono confermati i principi informatori:

- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;
- la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini, vincolando altresì l'Amministrazione all'utilizzo del sistema di gestione digitalizzata (e-government);
- la promozione attiva di un razionale sviluppo economico locale.

La norma attribuisce la competenza al Comune che è chiamato ad organizzare in un'unica struttura denominata *"Sportello Unico per le Attività Produttive"* (SUAP) il centro di responsabilità dell'intero procedimento autorizzatorio in materia di insediamenti produttivi.

In quest'ottica di semplificazione il SUAP comunale, responsabile del procedimento unico, si pone come unico interlocutore nei confronti dell'imprenditore mentre le altre Amministrazioni pubbliche (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervengono in tale procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori *"endoprocedimentali"*, comunque denominati dalle normative vigenti.

Il provvedimento rilasciato dal SUAP comunale è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. Particolare rilievo è assunto dalla partecipazione del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti, la cui presenza si rende necessaria in seno alla conferenza di servizi convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all'art. 8 DPR 160/2010 e ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. 34/92 e s.m.i..

Il comma 1 dell'articolo 8 DPR 160/2010 prevede: *"Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di*

*settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Provincia espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*”.

L'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 conferma il carattere eccezionale e straordinario della procedura di variante avente ad oggetto progetti relativi ad insediamenti produttivi.

L'insufficienza delle aree a destinazione produttiva può emergere sia sotto il profilo quantitativo (configurandosi una saturazione delle aree esistenti o una loro insufficiente estensione territoriale o ancora la presenza di norme sulle distanze, sulle altezze, sugli indici edificatori e comunque sui parametri urbanistico-edilizi in genere, tali da impedire la realizzazione del progetto), sia, anche in concorso, sotto il profilo qualitativo (ad esempio inidoneità di un'area produttiva ad accogliere un certo tipo di insediamento nocivo per la vicinanza al centro abitato, o, ancora, la necessità dell'ampliamento funzionale dell'attività esistente non delocalizzabile interamente in altre zone del comune, della vicinanza di strutture ferroviarie, autostradali ecc.).

Per aree "disponibili", dal punto di vista urbanistico, ci si deve riferire alla disponibilità effettiva, rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente.

La sussistenza dei presupposti di cui sopra deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi, risultando altresì in maniera esplicita in sede di motivazione della convocazione della conferenza stessa.

Ad abundantiam si ricorda che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.

#### **Attività produttive interessate**

Sono sottoposti alla competenza del SUAP comunale i procedimenti autorizzatori in materia di:

- attività industriali;
- attività agricole;
- attività commerciali (L.R. 27/09 e s.m.i. e Regolamento n.1 del 2/03/2015) e artigiane;
- attività turistiche e alberghiere;
- servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- servizi di telecomunicazione;
- altre attività economico-professionali.

L'art. 1 del DPR 160/2010 definisce, infatti, quali attività produttive sia le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, sia le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari sia i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.

#### **Interventi di Edilizia Produttiva e Commerciale in Variante allo Strumento Urbanistico Generale**

Qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, delle disposizioni previste ai sensi della

L.R. 34/92 e s.m.i. nonchè dell'art. 20 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 21 del 18/02/2014 e s.m.i. si può procedere attraverso lo SUAP comunale alla presentazione dell'istanza corredata della documentazione tecnica necessaria comprensiva di quella che consenta all'Amministrazione comunale di pronunciarsi in ordine all'interesse pubblico della variante stessa.

Nell'ambito del procedimento in variante allo strumento urbanistico il responsabile SUAP del procedimento deve verificare antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTC, PRG, ecc.);
- mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva ex art. 8 del DPR 160/2010;
- puntuale individuazione e illustrazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale;
- legittimità degli edifici esistenti oggetto di intervento;
- dimostrazione dell'impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tal da escludere o ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali;
- stretta commisurazione dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche ed esclusive esigenze produttive prospettate nel progetto;
- conformità della documentazione tecnica presentata;
- congruità, in termini di verifica di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie ed alle cessioni per le urbanizzazioni secondarie;
- dimostrazione della dotazione minima di standard urbanistici prescritti dalle vigenti norme;
- controllo dei presupposti (normativi, regolamentari, etc.) urbanistico/edilizi per il successivo rilascio dei permessi e/o autorizzazioni.
- necessità di autorizzazioni ambientali (Soprintendenza, VIA, V.INC.A, AIA, VAS, Emissioni in atmosfera, Scarichi delle acque meteoriche di lavamento e delle acque di prima pioggia ecc..).

La sussistenza di queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza stessa.

**RICHIAMATO** il procedimento di cui all'art.26-quater della legge regionale n.34/92 e s.m.i. in ordine ai SUAP in variante allo strumento urbanistico del PRG: *“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l'interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14-quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.*

*2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l'interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell'intervento, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso.*

3. *Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, verifica la completezza formale della documentazione e attesta la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o l'insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Il responsabile del SUAP, in caso di esito negativo della verifica, salvo quanto previsto dal comma 4, conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza, altrimenti indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990. In tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico.*
4. *In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.*
5. *Al fine di garantire la partecipazione al procedimento che comporta variazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del SUAP, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati, per venti giorni, sul sito internet del Comune e su quello dello Sportello Unico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.*
6. *Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.*
7. *Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi. L'autorità competente emette il proprio parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi.*
8. *All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il responsabile del SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).*
9. *Il mancato inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo unico entro un anno dal suo rilascio, comporta la decadenza del titolo stesso di cui è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.*
10. *Non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al*

*progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.”;*

**CONSIDERATO** che è necessario fornire indirizzo agli Uffici Servizi del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti che partecipano nelle fasi tecnico-amministrative del procedimento SUAP in variante allo strumento urbanistico;

**RILEVATO** che è altresì necessario fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento del SUAP in ordine alla documentazione che deve essere allegata all'istanza per i procedimenti SUAP in variante allo strumento urbanistico, al fine di verificarne la completezza, così come previsto dal Regolamento comunale del SUAP approvato con D.C.C. n. 21 del 18/02/2014 e s.m.i. e dall'art. 26-quater della L.R. 34/92 e s.m.i.;

**EVIDENZIATO** che l'istituto del DPR 380/01 e s.m.i., all'art. 16, comma 4, lettera d-ter), stabilisce quanto segue: *“..alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;*

**EVIDENZIATO** altresì che, nei casi in cui la proposta d'intervento in variante allo strumento urbanistico, previa attivazione del SUAP, non dovesse determinare un maggior valore degli immobili o delle aree interessate, è comunque necessario motivare l'interesse pubblico e, in tal caso, l'Amministrazione valuterà direttamente le opere migliorative o l'eventuale monetizzazione proposta a riguardo.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 28 del 17/09/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente e Urbanistica;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/05/2018 con il quale al sottoscritto è stato prorogato l'incarico fino al 30/06/2020 di Dirigente del LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti, nominato con Decreto del Sindaco n. 28 del 17/09/2015;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti, n. 899 del 05.12.2019 con la quale viene individuata ed approvata la nuova micro-organizzazione del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti e l'assegnazione delle mansioni istituzionali nell'ambito delle attività svolte all'interno dei servizi ed uffici, nonché l'individuazione dei RUP, Responsabili dei Servizi e Uffici e di ulteriori Responsabili;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.

18/08/2000 n.267 a oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- L. 241/90 e s.m.i;
- DPR 160/2010 e s.m.i.;
- Regolamento del SUAP approvato con D.C.C. n. 21 del 18/02/2014;
- Normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (vedi Codice dei Contratti Pubblici);
- Normativa vigente in materia di sicurezza stradale (vedi Codice della Strada);
- Norme inerenti "Criteri Ambientali Minimi per la sostenibilità" richiesti ai sensi dell'art.2 del Decreto Interministeriale 11 aprile 2008, del D. Lgs 18/4/2016 n. 50, e in particolare stabiliti dal DM 24/12/2015 e dal nuovo D.M. 11/1/2017 (vedi Allegati);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 11 maggio 2019, n. 11 Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- Deliberazione di Giunta Regionale del 23/12/2019 n. 1647 "Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica " e Decreto P.F. VAA n. 13/2020;
- Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000";
- Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 e s.m. "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".
- la Legge 1150/42;
- il D.M. 1444/68;
- gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del P.P.A.R. e del P.T.C.;
- il D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 34/1992 e s.m.i;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 27/01/2014n.53;
- D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i;
- N.T.A. P.R.G. approvato con D.C.P. n.52 del 25/05/2006;
- Regolamento Edilizio Comunale;
- Regolamento Comunale del Verde Urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, approvato con D.C.C. n. 62/2016.

**STABILITO** che dal presente provvedimento non si determinano spese a carico dell'Ente e che pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

Il Dirigente dichiara, in ordine ai contenuti dell'atto in questione, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** l'allegato A del presente atto in cui viene riportato l'elenco indicativo della documentazione da presentare ai fini della verifica della fase di completezza così come previsto dal Regolamento comunale del SUAP approvato con D.C.C. n. 21 del 18/02/2014 e s.m.i.;
2. **DI DARE INDIRIZZO** al Servizio competente (SUAP) affinché informi i soggetti proponenti, attraverso i canali ritenuti opportuni, che le documentazioni tecniche presentate in ordine all'Allegato A devono avere un livello di dettaglio pari a una progettazione esecutiva, così come definita dal D. Lgs. 50/2016 e dal Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti, attestato che il provvedimento finale del SUAP costituisce titolo unico all'avvio delle trasformazioni territoriali;
3. **DI DARE INDIRIZZO** al Servizio competente (SUAP) che qualora all'istanza di avvio del procedimento non fosse allegata la documentazione di cui all'Allegato A, la stessa possa ritenersi non completa e pertanto da valutare con esito negativo, procedendo conseguentemente a quanto previsto dal Regolamento di cui alla D.C.C. n. 21 del 18/02/2014 e s.m.i.;
4. **DI DARE INDIRIZZO** al Servizio competente (SUAP), considerata la complessità e l'articolazione del procedimento in questione, nelle more dell'adozione di una piattaforma che gestisca telematicamente il procedimento, di convocare un tavolo tecnico, laddove sia possibile, preventivamente alla trasmissione dell'istanza del proponente, in cui siano presenti anche gli Enti e le Autorità competenti che dovranno essere successivamente coinvolte nel procedimento;
5. **DI DARE INDIRIZZO** ai referenti degli Uffici dei Servizi del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti che la valutazione della documentazione nell'ambito della fase della completezza richiesta dal SUAP, deve limitarsi alla presenza o meno degli elaborati necessari per procedere al proseguimento dell'iter amministrativo del procedimento. Gli approfondimenti istruttori e le valutazioni specifiche saranno condotti successivamente alla fase di completezza e concluse prima della convocazione della conferenza istruttoria;
6. **DI DARE INDIRIZZO** ai referenti degli Uffici dei Servizi del Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti che nella fase istruttoria, dopo la fase di completezza, potranno essere richieste documentazioni e/o elaborati integrativi ulteriori rispetto a quelli indicativi riportati nell'Allegato A. Per quanto di competenza dovranno essere valutate le proposte avanzate dal richiedente in ordine all'interesse pubblico della variante urbanistica. La richiesta di integrazioni e il parere del Settore dovranno essere prodotti come documento unico a firma del Dirigente e inviate al RUP del SUAP;
7. **DI NOMINARE** quale referente unico per la predisposizione della richiesta integrazioni o parere di competenza del Settore, di cui al punto precedente, il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica, Demanio e Cave. I Responsabili degli Uffici e Servizi del Settore collaborano e predispongono in tempi utili le relative istruttorie da inviare al referente unico;

8. **DI NOMINARE** quale sostituto al referente unico in caso di assenza il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica e Privata;
9. **DI TRASMETTERE** il seguente atto:
- Al Responsabile del SUAP;
  - Ai Responsabili:
    - Servizio LL.PP.;
    - Servizio Politiche Ambientali;
    - Ufficio Pianificazione Urbanistica, Demanio e Cave;
    - Ufficio Edilizia Pubblica e Privata.
  - Sindaco, Assessori: Governo del Territorio, LL.PP., Politiche Ambientali, Politiche del lavoro, attività economiche e commercio;
  - Al Servizio Affari Generali per la pubblicazione.

**Il dirigente del Settore**  
Dott. Alessandro Paccapelo